CAMERA DEI DEPUTATI N. 2838

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 dicembre 1965 *(Stampato n. 1470)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

—

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1966

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 10 dicembre 1965

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1966, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1966, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1965.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1966.